

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 50-5481

**Artt. 5 e 24 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i.: provvedimenti in ordine al trattamento economico degli incarichi dirigenziali regolati da contratto di diritto privato a tempo determinato.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Visto, quanto stabilito dall'art. 64, ultimo capoverso, del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.09 e s.m.i. che prevede che *alle persone estranee all'Amministrazione regionale, titolari di incarico dirigenziale regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato, venga riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio identico a quello dei dirigenti regionali con uguale incarico;*

richiamato l'art. 19 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, che il trattamento economico riconosciuto a titolari di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato *può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;*

considerato che questa Amministrazione, al fine di attrarre all'interno della sua organizzazione dirigenti in possesso di elevata qualificazione professionale, intende avvalersi di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 165/01;

ritenuto, pertanto, di integrare quanto stabilito dal citato art. 64, ultimo capoverso, nel modo seguente:

*Alle persone estranee all'Amministrazione, destinatarie di incarico dirigenziale diverso da quello indicato al comma 2, regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato, è riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio identico a quello dei dirigenti regionali con uguale incarico in relazione al grado di rilevanza organizzativa della struttura. In via sperimentale, per incarichi dirigenziali afferenti la sanità è facoltà dell'Amministrazione, ricorrendone le condizioni, integrare il trattamento economico dei titolari di incarichi dirigenziali regolati da contratti di diritto privato, con una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Le modalità di erogazione della retribuzione sono quelle previste per i dirigenti regionali.*

visti gli artt. 5 e 24 della L.r. 23/08 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 e s.m.i.;

visto il d.l. 66 del 24.4.14, così come convertito dalla l. 89 del 23.6.14;

informata la Commissione consiliare competente;

informate le Organizzazioni sindacali aziendali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.16;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di integrare l'art. 64, ultimo capoverso, del provvedimento organizzativo di cui alla D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.09 e s.m.i come di seguito:

*Alle persone estranee all'Amministrazione, destinatarie di incarico dirigenziale diverso da quello indicato al comma 2, regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato, è riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio identico a quello dei dirigenti regionali con uguale incarico in relazione al grado di rilevanza organizzativa della struttura. In via sperimentale, per incarichi dirigenziali afferenti la sanità è facoltà dell'Amministrazione, ricorrendone le condizioni, integrare il trattamento economico dei titolari di incarichi dirigenziali regolati da contratti di diritto privato, con una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Le modalità di erogazione della retribuzione sono quelle previste per i dirigenti regionali.*

- di precisare che l'eventuale aumento del trattamento economico del dirigente incaricato con contratto di diritto privato a tempo determinato, non incide sul fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti regionali, ancorché l'eventuale incremento generi comunque un aumento della spesa del personale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)